

stizia.

Art. 13.

È fatto assoluto divieto all'Agente Generale, nonché a tutti i suoi collaboratori, per quanto può riguardarli:

a) di accreditarsi somme a qualunque titolo senza preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto, ed in misura superiore a quella autorizzata;

b) di effettuare pagamenti per conto dell'Istituto senza averne esplicita autorizzazione per iscritto;

c) di fare dell'Agenzia Generale e della sua gestione oggetto di resipione a qualsiasi titolo che comunque sarebbe considerata nulla e come non avvenuta;

d) di assumere più di un'Agenzia Generale, sia pure per interposta persona;

e) di svolgere nei locali dell'Agenzia Generale attività estranee all'appalto;

f) di occuparsi di affari di assicurazione per qualunque Azienda che non siano l'Istituto od Aziende collegate all'Istituto stesso, ed in qualsiasi ramo, salvo autorizzazione scritta del Direttore Generale;